

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 1 - tariffa - parte prima allegata

D.P.R. n. 642/72 e ss.mm.ii. mediante pagamento all'Agenzia delle Entrate.

N. 46603/2019/Rep. Com.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BOLZANO

Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei soggiorni marini e termali per anziani autosufficienti

(Lotto 1 CIG 7504184888 - Lotto 2 CIG 7504207B82).

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 1 (uno) del mese di marzo, in Bolzano, nella sede comunale di via Lancia n. 4/a.

Avanti a me dott. Antonio Travaglia, Segretario Generale del Comune di Bolzano, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi i signori:

- **dott. Carlo Alberto Librera**, nato a _____ domiciliato

per la carica presso il Palazzo Comunale di Bolzano, nella sua qualità di

Direttore della Ripartizione 4 - Servizi alla Comunità Locale, giusta

deliberazione della Giunta Comunale n. 136/41647 di data 29 marzo 2017,

il quale interviene nel presente contratto in rappresentanza del Comune di

Bolzano, con sede in Bolzano, vicolo Gumer n. 7, codice fiscale

00389240219, in forza dell'art. 21 del vigente Regolamento organico e di

organizzazione del Comune di Bolzano e in esecuzione della delibera della

Giunta Comunale n. 311/91990 di data 11 giugno 2018 e delle

determinazioni dirigenziali n. 11486 del 15 novembre 2018 e n. 246 dell'8

gennaio 2019 dell'Ufficio Scuola e del Tempo Libero 4.4 di seguito

denominato "stazione appaltante" e

- **sig. Bartolomeo Salvadori**, nato a _____

domiciliato come segue per la carica, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società ITERMAR S.R.L., con sede legale in Cattolica (RN), via Ex Saludecese n. 40, codice fiscale e Partita I.V.A. 00260160403, iscritta col numero RN-131779 al repertorio economico amministrativo della C.C.I.A.A. della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, di seguito denominata "*appaltatrice*".

Detti componenti, delle cui identità personali, vesti rappresentative e capacità di firma io Segretario Generale sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente contratto conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice").

Premesso che:

- il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e appaltatrice, integrando le disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nei capitolati speciali relativi al lotto 1 - soggiorni marini e al lotto 2 - soggiorni termali, di seguito per brevità "D.G." e "C.S.", con prevalenza su queste in caso di contrasto;

- con i citati provvedimenti, la stazione appaltante stabiliva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei soggiorni marini e termali per anziani autosufficienti, mediante esperimento di una gara telematica a procedura aperta suddivisa in due lotti, ai sensi dell'art. 60 del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 33 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e dell'art. 95 del Codice, in quanto compatibile, con l'offerta economica da produrre secondo il metodo del ribasso percentuale sul prezzo

pro capite a base di gara, giusti artt. 5.1 e 5.2 del "D.G.";

- con le determinazioni dirigenziali n. 11486 del 15 novembre 2018 e n. 246

dell'8 gennaio 2019 dell'Ufficio Scuola e del Tempo Libero 4.4, l'appalto del

predetto servizio veniva definitivamente aggiudicato all'impresa ITERMAR

S.R.L. con sede legale a Cattolica (RN), la cui offerta risultava la più

vantaggiosa per la stazione appaltante in entrambi i lotti;

- in data 22 novembre 2018 per il lotto 1 ed in data 10 gennaio 2019 per il

lotto 2 è stata inviata l'ultima comunicazione di cui all'art. 76 del Codice e

che, pertanto, la stipulazione del presente contratto avviene nel rispetto del

termine dilatorio, di cui al comma 1 dell'art. 39 della L.P. n. 16/2015 e

ss.mm.ii.;

- in data 20 dicembre 2018 per il lotto 1 rispettivamente 12 febbraio 2019

per il lotto 2 è divenuta efficace l'aggiudicazione, a seguito dei controlli

effettuati con esito positivo dei prescritti requisiti sia di ordine generale che

speciale, ad eccezione di quanto previsto all'art. 19 del presente contratto.

Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente

atto, le parti contraenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La stazione appaltante affida all'appaltatrice, che accetta senza riserva alcuna,

l'esecuzione dell'appalto, citato in premessa e, segnatamente, il servizio di

reperimento delle strutture ricettive destinate a sede dei soggiorni, di gestione

dei singoli contratti con gli operatori turistici titolari delle strutture ricettive

ospitanti, di controllo costante e diretto sull'andamento del servizio offerto agli

ospiti da parte degli operatori turistici e di reperimento ed organizzazione del

trasporto da Bolzano per le località di destinazione dei soggiorni e ritorno,

come in dettaglio disciplinato agli articoli 1, 2 e 3 dei "C.S."

L'appaltatrice s'impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al "D.G.", ai "C.S.", e agli atti allegati e negli stessi richiamati.

Art. 2 - Durata e penalità

La durata dell'appalto è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dal giorno successivo alla data del verbale di avvio dell'esecuzione.

Le parti prendono atto, che il presente contratto è rinnovabile per 3 (tre) ulteriori anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatrice mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto è prorogabile a discrezione della stazione appaltante di massimo ulteriori 6 (sei) mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'appaltatrice che risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dai "C.S." durante l'esecuzione contrattuale e di cui l'Amministrazione comunale venga a conoscenza, anche attraverso segnalazioni dirette dei partecipanti, verrà diffidata ad adempiere agli stessi entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore, con comunicazione tramite PEC.

In merito alla disciplina dettagliata della penale si rimanda all'art. 28 dei "C.S."

Art. 3 - Prezzo e modalità di pagamento

Il prezzo che il Comune di Bolzano dovrà pagare all'appaltatrice per ogni partecipante ai soggiorni ammonta ad Euro 609,39.= (seicentonove virgola trentanove centesimi) ed il supplemento da corrispondere per camera singola è pari ad Euro 121,88.= (centoventuno virgola ottantotto centesimi), I.V.A. non esposta ai sensi dell'articolo 74-ter del DPR n. 633/72, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 1.180.997,82.= (unmilione centottantamilanovecentonovantasette virgola ottantadue centesimi) per il lotto 1 e pari ad Euro 38.391,57.= (trentottomilatrecentonovantuno virgola cinquantasette centesimi) per il lotto 2 e per l'intera durata del presente contratto.

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'appaltatrice dai "C.S." e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e l'appaltatrice non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato a conclusione di ogni singolo turno di soggiorno su presentazione di regolare fattura specificando il numero di partecipanti in camera doppia/singola per ogni singolo hotel, trasmessa nel solo formato elettronico con i seguenti dati:

- Codice univoco ufficio 479ZCA;

- CIG (Codice Identificativo di Gara) "Lotto 1 7504184888" o "Lotto 2 7504207B82";

- 2.1.3 "Dati contratti" determinazione dirigenziale dell'Ufficio Scuola e del Tempo Libero 4.4;

- 2.1.3.2 "Numero atto" 11486 (lotto 1) o 246 (lotto 2);

- 2.1.3.3. "Data atto" 15 novembre 2018 (lotto 1) o 10 gennaio 2019 (lotto

2);

- scadenza del pagamento;

- conto corrente dedicato (Codice IBAN), vedi art. 4;

Informazioni sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il pagamento è dovuto entro trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura emessa regolarmente secondo quanto previsto dai "C.S."

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

L'appaltatrice non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato, ad eccezione di quanto previsto all'art. 106 del Codice.

La revisione dei prezzi è priva di efficacia retroattiva e non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale; essa verrà concordata tra le parti a seguito di apposita istruttoria, su istanza dell'appaltatrice adeguatamente motivata.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei, tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di Commercio di Bolzano.

Il pagamento sarà subordinato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 31 della Legge n. 98/2013 e ss.mm.ii., all'acquisizione di regolare Documento unico di regolarità contributiva (in prosieguo per brevità "D.U.R.C.") emesso nei confronti dell'appaltatrice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo e di ogni altra somma eventualmente dovuta, in caso di inadempimento totale e parziale, ritardo o inesatta prestazione del servizio o irregolare corresponsione della retribuzione ai lavoratori. In tale ultimo caso il Comune provvede a sospendere, in misura proporzionale all'entità dell'inadempienza il pagamento delle fatture.

A garanzia dell'adempimento da parte dell'appaltatrice degli obblighi previdenziali ed assicurativi sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento), che sarà svincolata in sede di liquidazione finale successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e previo rilascio di regolare D.U.R.C.

Le parti fanno espresso rinvio agli artt. 12, 14 e 15 dei "C.S." per quanto concerne le modalità ed i termini sia dei pagamenti che dell'eventuale sospensione degli stessi, ed all'art. 13 dei "C.S." per quanto concerne gli eventuali rimborsi.

Art. 4 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatrice assume su di sé gli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii., in base alla quale tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti ed ai subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati su conti correnti all'uopo dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

A tal fine l'appaltatrice indica per i movimenti finanziari relativi all'appalto in

oggetto i seguenti estremi bancari:

Banca di _____ di _____ codice IBAN _____

e la seguente persona delegata ad operare sul conto sopra indicato:

_____ codice fiscale _____

Art. 5 – Documentazione facente parte integrante del contratto

La stazione appaltante allega al presente contratto sotto la lettera "A" le

offerte economiche e sotto la lettera "B" i "C.S.", dopo essere stati sottoscritti

digitalmente in mia presenza dalle parti e da me Segretario Generale.

L'imposta di bollo è stata assolta mediante versamento di quanto dovuto con

modello F23 all'Agenzia delle Entrate di Bolzano, che si trova allegato tra la

documentazione amministrativa.

La documentazione di seguito elencata viene invece sottoscritta digitalmente

dalle soli parti e conservata a disposizione delle stesse agli atti dell'Ufficio 8.4

– Appalti e Contratti del Comune di Bolzano, senza essere materialmente

allegata al presente contratto, pur essendo da considerarsi parte integrante e

sostanziale del medesimo:

1) "Documentazione amministrativa", la quale contiene: le cauzioni definitive,

le polizze assicurative, la dichiarazione di tracciabilità, il documento unico di

regolarità contributiva (D.U.R.C.), il disciplinare di gara e il modello F23.

2) "Documentazione tecnica": le offerte tecniche.

Art. 6 - Divieto di modifiche introdotte dall'appaltatrice

Nessuna variazione o addizione ai "C.S." può essere introdotta

dall'appaltatrice, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e

preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle

condizioni e dei limiti previsti nell'art. 48 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e nell'art. 5 dei "C.S.". Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatrice, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 7 - Modifiche introdotte dalla stazione appaltante

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni la stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatrice le variazioni contrattuali di cui all'art. 48 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e nell'art. 5 dei "C.S.".

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatrice si obbliga, ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatrice maggiori oneri.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 6 dei "C.S." la stazione appaltante per qualsiasi motivo può chiedere e l'appaltatrice ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare dell'intera prestazione fino alla concorrenza di un quinto, senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte dell'appaltatrice.

Art. 8 - Subappalto, cessione del contratto, cessione del credito e

modificazioni dell'appaltatrice

Non è ammesso il subappalto come espressamente indicato all'art. 13 del "D.G.".

La cessione del presente contratto è vietata ai sensi dell'art. 105 del Codice a pena di nullità dello stesso.

L'appaltatrice s'impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'appaltatrice può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106, comma 13 del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991 e ss.mm.ii. È fatto, altresì, divieto all'appaltatrice di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In ordine alla cessione del presente contratto trovano applicazione l'art. 13 del "D.G." e gli articoli 19 e 20 dei "C.S.", ai quali le parti fanno espresso rinvio.

Art. 9 - Responsabilità dell'appaltatrice

L'appaltatrice assume su di sé ogni più ampia responsabilità per tutti gli eventuali danni e infortuni di qualsiasi natura, che nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto si dovessero verificare per una qualunque causa ai propri dipendenti, alle persone od ai beni della stazione appaltante ovvero a terzi. Conseguentemente l'appaltatrice si impegna in caso di sinistri od infortuni a tenere indenne da ogni eventuale pretesa risarcitoria sia la stazione appaltante che il personale dalla stessa preposto alla direzione ed alla sorveglianza del servizio in oggetto e a provvedere al completo risarcimento dei relativi danni, rinunciando fin da ora a qualunque compenso od indennità.

L'appaltatrice risponde per i propri dipendenti e collaboratori dell'applicazione delle norme vigenti in materia di protezione e prevenzione degli infortuni nonché di sicurezza e di igiene sul lavoro.

L'appaltatrice è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi; nei loro confronti è altresì obbligata ad attuare condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona che l'appaltatrice stessa è tenuta ad applicare, tenuto conto anche di eventuali contratti migliorativi su base territoriale.

L'appaltatrice solleva all'uopo la stazione appaltante da qualsiasi eventuale responsabilità anche solidale, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza al personale dipendente.

L'appaltatrice dichiara, relativamente ai rischi specifici della propria attività, di aver attuato tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. La stazione appaltante sarà sollevata da qualsiasi molestia anche per danni che dovessero derivare per aver usato prodotti non corrispondenti alle norme in vigore in Italia in materia.

In merito le parti fanno espresso rinvio agli articoli 16 e 17 dei "C.S."

Art. 10 - Cauzione

La stazione appaltante prende atto, che a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, l'appaltatrice ha prodotto

- relativamente al lotto 1 la garanzia fideiussoria rilasciata in data

da _____ Agenzia di

n. _____ per l'importo di Euro 23.619,96 =

(ventitremila seicentodiciannove virgola novantasei centesimi),

- relativamente al lotto 2 la garanzia fideiussoria rilasciata in data _____

da _____, Agenzia di

n. _____ per l'importo di Euro 767,83 =

(settecentosessantasette virgola ottantatre centesimi)

efficaci a decorrere dalla data di stipula del presente contratto. Dette cauzioni cesseranno di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante e comunque non prima dell'avvenuta dimostrazione da parte dell'appaltatrice del completo esaurimento di tutte le obbligazioni dalla medesima assunte con il presente contratto e dell'estinzione di tutti gli eventuali crediti della stazione appaltante nei suoi confronti.

In merito trova applicazione l'art. 20 del "D.G.", l'art. 29 dei "C.S.", l'art. 36 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. e l'art. 103 del Codice.

Art. 11 - Polizza assicurativa

La stazione appaltante prende atto, che a copertura degli eventuali danni a persone, animali o cose comunque causati nell'espletamento del servizio in oggetto la società appaltatrice ha depositato presso il Comune di Bolzano, copia delle seguenti polizze di assicurazione:

- polizza di assicurazione n. _____ per la responsabilità civile del Tour Operator e dell'Agenzia Viaggi, rilasciata da _____
agenzia _____ - cod. subagenzia _____ per un
massimale di Euro 31.500.000,00,= (trentunomilioni cinquecentomila virgola zero zero centesimi) per evento ed anno assicurativo;

- polizza di assicurazione n. _____ per la responsabilità

civile professionale, rilasciata da _____ - Agenzia di _____

- cod. subagenzia _____ per un massimale di Euro 2.000.000,00.=

(duemilioni virgola zero zero centesimi) per sinistro ed anno assicurativo;

- polizza di assicurazione n. _____ opzione B: rimborso spese

mediche - assistenza - assistenza domiciliare - bagaglio, rilasciata da Nobis

Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Borgaro Torinese (TO);

- polizza cumulativa veicoli a motore/natanti n. _____

rilasciata da _____ - Agenzia _____ - codice

subagenzia _____ allegando la scheda di applicazione per n. 32 (trentadue)

veicoli, per un massimale complessivo per sinistro di Euro 32.000.000,00.=

(trentaduemilioni virgola zero zero centesimi);

Art. 12 - Direttore dell'esecuzione ed ultimazione della prestazione

La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del

contratto da parte dell'appaltatrice attraverso il direttore dell'esecuzione. Il

direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione, al

controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, controlla che le

attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali,

interloquisce in via esclusiva con l'appaltatrice, emana ordini di servizio sulla

gestione del contratto. Alla scadenza del periodo contrattuale, a seguito di

apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il

direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il

certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Art. 13 - Attestazione di verifica di conformità

Per l'attestazione di verifica di conformità delle prestazioni si applica quanto

stabilito all'art. 33 del "C.S."

Art. 14 - Risoluzione anticipata e recesso

Ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 dei "C.S." la stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre la risoluzione anticipata del contratto o la decadenza dall'aggiudicazione, qualora particolari situazioni lo imponessero ed in particolare nei casi ivi elencati. In caso di risoluzione la stazione appaltante provvederà nel modo che riterrà più opportuno alla prosecuzione del servizio in corso, fermo restando l'obbligo per l'appaltatrice di risarcire ogni conseguente spesa e/o danno. In merito agli obblighi e facoltà conseguenti alla risoluzione trova applicazione l'art. 41 dei "C.S."

Ai sensi dell'art. 36 dei "C.S." e dell'art. 1671 del Codice Civile è fatto salvo il diritto di recesso della stazione appaltante in qualsiasi momento.

L'appaltatrice rinuncia espressamente a qualsiasi indennizzo o risarcimento per effetto dell'eventuale recesso della stazione appaltante, la quale sarà tenuta ad un pagamento commisurato ai soli servizi regolarmente eseguiti al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni contrattuali non ancora eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso l'appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, adottando i provvedimenti opportuni, affinché tale cessazione non crei alcun danno alla stazione appaltante. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni dell'art. 110 del Codice rispettivamente dell'art. 51 della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. in caso di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo dell'appaltatrice, nonché in caso di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dallo stesso ai sensi dell'art. 109 del Codice e dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Art. 15 - Rinvio, conoscenza ed accettazione di norme

Per quanto non espressamente stabilito dal presente contratto, l'appaltatrice è soggetta all'osservanza della L.P. n. 16/2015 e ss.mm.ii. (*Disposizioni sugli appalti pubblici*), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (*Codice degli appalti*), del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (*Regolamento del Codice*) e del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2018, nonché di ogni altra disposizione in materia di appalti.

L'appaltatrice dichiara di ben conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni vigenti in materia di forniture, quelle della vigente normativa antimafia, nonché le ulteriori disposizioni contenute nel "D.G." e nel "C.S.", che si hanno qui per interamente riportate.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatrice accetta il "Patto di integrità" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 30 gennaio 2017, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Bolzano, che si ha qui per interamente riportato, e si impegna ad accettarne le prescrizioni.

L'appaltatrice e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 700 del 10 dicembre 2018, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Bolzano, che si hanno qui per interamente riportati, per quanto applicabili.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,

l'appaltatrice attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Bolzano, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 129 di data 4 giugno 2013, e dell'art. 1, comma 1 del "Codice di comportamento del personale del Comune di Bolzano", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 608 del 30 ottobre 2015, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Bolzano, l'appaltatrice, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che si hanno qui per interamente riportati, per quanto applicabili.

Art. 16 - Risoluzione delle controversie e foro competente

Le parti convengono che, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 205 e 208 del Codice, tutte le eventuali controversie relative al presente contratto saranno devolute al giudice del Foro di Bolzano ed escludono pertanto ogni deferimento delle stesse ad arbitri o al servizio di mediazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

Art. 17 - Elezione di domicilio

Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso la sede della stazione appaltante.

Art. 18 - Protezione dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GDPR)*, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti stesse e comunque connessi con il presente contratto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, per le finalità gestionali ed amministrative inerenti al medesimo. A tale proposito l'appaltatrice dichiara di aver ricevuto l'informativa sui dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento.

Inoltre l'appaltatrice si impegna a rispettare quanto previsto dal "*Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR 2016/679)*" e da ulteriori provvedimenti in materia.

L'utilizzo dei dati personali degli utenti, dovrà avvenire esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate dal Comune di Bolzano.

L'appaltatrice, in quanto soggetto che tratterà dati personali per conto dell'amministrazione, sarà nominata Responsabile del Trattamento ai sensi

dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR e dovrà impegnarsi a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dati personali.

Dovrà, in particolare, impegnarsi a precisi obblighi nei confronti del titolare previsti dall'art. 28, par. 3 del GDPR, tenere il registro delle categorie di trattamento come previsto ai sensi dell'art. 30, par. 2 del GDPR nonché mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e che comprendono, se del caso, quelle indicate nell'art. 32 del GDPR.

L'appaltatrice nominata Responsabile del Trattamento potrà ricorrere ad un altro Responsabile del Trattamento per gestire attività di trattamento specifiche. Ferme restando le responsabilità del Responsabile del Trattamento, l'ulteriore Responsabile del Trattamento dovrà rispettare le medesime garanzie e i medesimi obblighi previsti per il soggetto affidatario.

Art. 19 - Antimafia

La stazione appaltante si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., relativamente al lotto 1, di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. La stazione appaltante recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Art. 20 - Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'appaltatrice tutte le spese del presente contratto, nonché tutte le imposte e le tasse, nessuna esclusa, applicate allo stesso. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'I.V.A., ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.,

pertanto, si richiede la registrazione del presente contratto in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii.

Art. 21 - Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'appaltatrice dichiara di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: Art. 2 - Durata e penalità, Art. 3 - Prezzo e modalità di pagamento, Art. 6 - Divieto di modifiche introdotte dall'appaltatrice, Art. 7 - Modifiche introdotte dalla stazione appaltante, Art. 8 - Subappalto, cessione del contratto, cessione del credito e modificazioni dell'appaltatrice, Art. 9 - Responsabilità dell'appaltatrice, Art. 14 - Risoluzione anticipata e recesso, Art. 15 - Rinvio, conoscenza ed accettazione di norme, Art. 16 - Risoluzione delle controversie e foro competente e Art. 17 - Elezione di domicilio.

Richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il presente contratto redatto in formato elettronico, riprodotto in formato statico (PDF/A-1a) e non in contrasto con l'ordinamento giuridico e ne ho dato lettura alle parti, ad eccezione dei documenti ivi allegati e richiamati per espressa dispensa avutane dalle medesime, le quali, approvandolo e confermandolo, in segno di accettazione, lo sottoscrivono in mia presenza digitalmente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE 4

- dott. Carlo Alberto Librera -

mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii, munita di certificato di firma digitale valida

dal _____ al _____ ente certificatore _____

PER L'APPALTATRICE

Il Legale Rappresentante dell'Impresa

- sig. Bartolomeo Salvadori -

mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s)

del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., munito di certificato di firma digitale valida

dal _____ al _____ } ente certificatore "

Verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. la

validità dei certificati delle predette firme digitali, io Segretario Generale

sottoscrivo digitalmente il presente contratto, apponendovi la mia firma

digitale, rilasciata dall'Ente certificatore _____ e dotata di

validità dal _____ al _____

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia su 20 (venti) facciate

questa compresa.

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Antonio Travaglia -